

## LXVI.

## TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1888

## Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

**Sommario.** — Congedo — Comunicazione di due decreti di nomina a commissari regi — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Leva militare sui nati del 1868; 2. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89; 3. Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana — Discussione del disegno di legge per lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89 — Osservazioni dei senatori Cavallini, Artom, relatore, e Zini, e risposte del commissario regio Damiani — Approvazione di tutti i capitoli del bilancio — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89 — Considerazioni del senatore Zini, cui risponde il commissario regio Lacava.

La seduta è aperta alle ore 3  $\frac{1}{4}$ .

Sono presenti i ministri delle finanze e della guerra.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

## Atti diversi.

**PRESIDENTE.** Il senatore Cremona chiede un congedo di cinque giorni per ragione d'ufficio.

Se non ci sono opposizioni, questo congedo si intenderà accordato.

Dal Ministero dell'interno la Presidenza ha ricevuto la seguente lettera:

« Roma, 11 giugno 1888.

« Mi onoro trasmettere a V. E. gli acclusi due decreti reali in data 10 corrente coi quali

l'onor. deputato comm. avv. Pietro Lacava è nominato commissario regio per sostenere innanzi al Senato la discussione del bilancio dell'interno, e l'onor. deputato comm. Abele Damiani, sottosegretario di Stato pel Ministero degli affari esteri, è nominato commissario regio per sostenere davanti al Senato la discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri, nonché la discussione del disegno di legge pel trattato di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana.

« Con la massima osservanza

« Per il ministro

« L. BERTI ».

**PRESIDENTE.** Uniti a questa lettera sono i due decreti in parola. In conseguenza di queste disposizioni, prego l'onor. signor deputato Lacava e l'onor. sottosegretario di Stato deputato Damiani di prendere posto al banco dei ministri.

(Gli onorevoli deputati Lacava e Damiani prendono posto al banco dei ministri).

Approvazione dei seguenti progetti di legge:  
 « Leva militare sui nati del 1868 » (N. 91);  
 « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 » (N. 47);  
 « Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana » (N. 65).

PRESIDENTE. Ad istanza dell'onor. ministro della guerra, si darebbe la precedenza al progetto di legge sulla leva, il quale è stato dichiarato d'urgenza.

Credo che non vi saranno difficoltà per questa inversione dell'ordine del giorno.

Non essendovi osservazioni in contrario si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 91).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno domanda di parlare, si procede alla discussione degli articoli.

Prego di darne lettura.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge:

#### Art. 1.

Il contingente di 1<sup>a</sup> categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1868 è fissato ad ottantadue mila uomini.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3<sup>a</sup>), il contingente di 1<sup>a</sup> categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89 ».

Prego di dar lettura di questo progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 87).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, si procede alla discussione dei singoli capitoli dello stato di previsione della spesa.

Si leggono i singoli capitoli.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge:

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri dello Stato.

*Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	429,073,462 01
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem) . . . . .	6,323,099 44
3	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,274,618 12
5	Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem) . . . . .	1,143,000 »
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem). . . . .	111,000 »
7	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 <sup>a</sup> (Spesa obbligatoria) . . . . .	600,000 »
		441,750,179 57

*Debiti redimibili.*

8	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . .	22,510,220 83
9	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem) . . . . .	14,626,232 63
10	Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del Tesoro - Interessi e premi (Idem) . . . . .	696,917 20
11	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 <sup>o</sup> dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi . . . . .	28,238,769 50
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		66,072,140 16

	<i>Riporto</i> . . . . .	66,072,140 16
12	Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia, nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo . . . . .	2,623,637 93
13	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	22,037,195 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi (Idem) . . . . .	<i>per memoria</i>
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Idem)	2,237,642 25
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem) . . . . .	824,750 »
		93,795,365 34
	<i>Debiti variabili</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse)	374,382 49
18	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	300,000 »
19	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria) . . . . .	12,913,634 87
20	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem) . . . . .	1,000,000 »
21	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Idem)	640,000 »
(1)		
23	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Idem) . . . . .	10,105,000 »
24	Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina. Convenzione 5 dicembre 1877 (Idem) . . . . .	28,000 »
25	Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) . . . . .	32,058,955 12
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	57,419,972 48

(1) Il capitolo n. 22 è stato soppresso.

	<i>Riparto</i> . . . . .	57,419,972 48
26	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Spesa obbligatoria)	4,984,000 »
27	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem) . . . . .	10,920,200 »
28	Corresponsione alle casse delle pensioni e dei soccorsi del personale della rete Mediterranea del 2 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato della rete Mediterranea) (Idem) . . . . .	127,096 »
29	Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 29 del contratto per la rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048) (Idem) . . . . .	165,000 »
30	Oneri derivanti allo Stato dall'esercizio delle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3ª) (Idem) . . . . .	142,000 »
31	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri (Idem) . . . . .	1,024,000 »
		<hr/> 74,782,268 48 <hr/>
	<i>Annualità fisse.</i>	
32	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	3,320,000 »
33	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni . . . . .	25,000,000 »
		<hr/> 28,320,000 » <hr/>
	<i>Dotazioni.</i>	
34	Dotazioni della Casa Reale . . . . .	15,350,000 »

<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
35	Spese pel Senato del Regno. . . . .	500,000 »
36	Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	850,000 »
37	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	800,000 »
<i>Spese generali di amministrazione.</i>		2,150,000 »
<i>Ministero.</i>		
38	Personale (Spese fisse). . . . .	2,869,349 18
39	Spese d'ufficio . . . . .	122,100 »
40	Manutenzione del palazzo delle finanze . . . . .	48,000 »
41	Spese di servizio del palazzo delle finanze . . . . .	26,000 »
		3,065,449 18
<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i>		
42	Personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Spese fisse)	5,160 »
43	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri. . . . .	15,000 »
		20,160 »
<i>Corte dei conti.</i>		
44	Personale (Spese fisse). . . . .	1,763,638 08
45	Spese d'ufficio . . . . .	90,000 »
		1,853,638 08
<i>Avvocature erariali</i>		
46	Personale (Spese fisse). . . . .	918,897 24
47	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	48,100 »
48	Fitto di locali non demaniali (Idem) . . . . .	31,500 »
		998,497 24

<i>Servizio del Tesoro.</i>		
49	Personale per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse)	744,345 »
50	Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali e compensi ai gerenti provvisori (Idem) . . . . .	435,500 »
51	Personale della cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato . . . . .	49,700 »
52	Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato . . . . .	50,000 »
53	Trasporto fondi e spese per i servizi del Tesoro . . . . .	179,500 »
54	Illuminazione Per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali Per alcune di esse . . . . .	25,000 »
55	Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria) . . . . .	30,000 »
56	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma) . . . . .	30,000 »
		1,544,045 »
<i>Regie zecche e monetazione.</i>		
57	Personale (Spese fisse) . . . . .	102,200 »
58	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	6,570 »
59	Spese d'esercizio delle zecche (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	120,000 »
		228,770 »
<i>Servizi diversi.</i>		
60	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria). . . . .	2,651,720 50
61	Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - (Idem) . . . . .	187,000 »
62	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e per gli studi occorrenti per il perfezionamento dei titoli stessi . . . . .	57,487 50
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		2,896,208 »

LEGISLATURA XVI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1888

	<i>Riporto</i> . . . . .	2,896,208 »
63	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione. . . . .	50,000 »
64	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio . . . . .	40,000 »
65	Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'amministrazione del Tesoro . . . . .	5,000 »
66	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . . . . .	60,000 »
67	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato . . . . .	20,000 »
68	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi . . . . .	25,000 »
69	Sussidi ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove, ad orfani di impiegati delle amministrazioni finanziarie; sussidi ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi . . . . .	285,000 »
70	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) . . . . .	36,000 »
71	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
72	Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro . . . . .	12,000 »
73	Casuali . . . . .	135,000 »
		<hr/> 3,564,208 »
	<b>Spese per servizi speciali.</b>	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>	
74	Personale (Spese fisse). . . . .	84,408 31
75	Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine). . . . .	570,000 »
76	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	3,600 »
77	Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine) . . . . .	475,000 »
		<hr/> 1,133,008 31



*Amministrazione esterna del Demanio.*

78	Personale (Spese fisse) . . . . .	224,946 88
79	Spese di ufficio ed indennità (Idem) . . . . .	24,525 »
80	Spese di ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e materiale. . . . .	163,500 »
81	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	4,130 »
82	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine) . . . . .	392,000 »
83	Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	353,000 »
84	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di sorveglianza ed altre relative alle miniere ed agli stabilimenti - Imposte erariali (Spese che non stanno a carico dell'affittuario) . . . . .	54,000 »
85	Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (Spese fisse). . . . .	16,000 »
86	Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario di Agordo (Idem) . . . . .	30,220 »
87	Spesa di materiale, trasporti, mercedi per lo stabilimento minerario d'Agordo . . . . .	306,500 24
88	Contribuzioni sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . . . .	4,072,000 »
89	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali . . . . .	1,295,000 »
90	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000,000 »
		7,935,882 12
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>		
91	Personale (Spese fisse) . . . . .	109,840 »
92	Manutenzione, acquisto materiale, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e spese d'ufficio . . . . .	396,300 »
93	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse) . . . . .	10,959 35
94	Spese per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . . . .	304,800 »
		821,899 35

<i>Asse ecclesiastico.</i>		
95	Spese di amministrazione . . . . .	230,000 »
96	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spesa fisse) . . . . .	220,000 »
97	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine) . . . . .	150,000 »
98	Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) . . . . .	900,000 »
99	Spese di liti (Idem) . . . . .	230,000 »
100	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) . . . . .	700,000 »
		2,430,000 »
<i>Fondi di riserva.</i>		
101	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	3,000,000 »
102	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	4,000,000 »
		7,000,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
103	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	13,345,479 »
104	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.	6,292 »
105	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate) . . . . .	<i>per memoria</i>
106	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	632,563 58
		13,984,334 58

<i>Servizio delle pensioni.</i>		
107	Pensioni vecchie . . . . .	36,549,340 91
<i>Pensioni nuove.</i>		
108	Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri del tesoro e delle delle finanze - <i>Pensioni di diritto</i> (Spese fisse ed obbligatorie) .	6,000,598 »
108 bis	Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministero del tesoro e delle finanze - <i>Pensioni di autorità</i> (Spese fisse) . . . . .	190,000 »
109	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti - <i>Pensioni di diritto</i> (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	3,478,473 »
109 bis	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti - <i>Pensioni di autorità</i> (Spese fisse) . . . . .	123,000 »
110	Pensioni del Ministero degli affari esteri - <i>Pensioni di diritto</i> (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	101,819 »
110 bis	Pensioni del Ministero degli affari esteri - <i>Pensioni di autorità</i> (Spese fisse) . . . . .	10,000 »
111	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica - <i>Pensioni di diritto</i> (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,197,221 »
111 bis	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica - <i>Pensioni di autorità</i> (Spese fisse) . . . . .	40,000 »
112	Pensioni del Ministero dell'interno - <i>Pensioni di diritto</i> (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	3,036,959 »
112 bis	Pensioni del Ministero dell'interno - <i>Pensioni di autorità</i> (Spese fisse).	92,000 »
113	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici - <i>Pensioni di diritto</i> (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,675,853 »
113 bis	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici - <i>Pensioni di autorità</i> (Spese fisse) . . . . .	62,000 »
114	Pensioni del Ministero della guerra - <i>Pensioni di diritto</i> (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	12,467,694 »
114 bis	Pensioni del Ministero della guerra - <i>Pensioni di autorità</i> (Spese fisse).	413,000 »
115	Pensioni del Ministero della marina - <i>Pensioni di diritto</i> (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,826,273 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		30,714,890 »

LEGISLATURA XVI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1888

		<i>Riporto</i> . . . . .	30,714,890 »
115 bis	Pensioni del Ministero della marina - <i>Pensioni di autorità</i> (Spese fisse).		73,000 »
116	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio - <i>Pensioni di diritto</i> (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .		293,432 »
116 bis	Pensioni del Ministero di agricoltura industria e commercio - <i>Pensioni di autorità</i> (Spese fisse) . . . . .		10,000 »
117	Pensioni straordinarie (Idem) . . . . .		442,146 »
			<hr/> 31,533,468 »
		<i>TOTALE delle partite di giro</i> . . . . .	<hr/> 82,067,143 49 <hr/>

PRESIDENTE. Metto ai voti il totale del titolo primo: nella somma di L. 82,067,143 49.  
Chi approva questa somma è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri dello Stato.

*Debiti variabili.*

118	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . . . . .	300,000 »
119	Annualità da pagarsi alla cassa depositi e prestiti per interessi al 5.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 marzo 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887. . . . .	449,000 »
120	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato — Asse ecclesiastico (Spese fisse) . . . . .	115,000 »
121	Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
122	Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo austriaco per opere di fortificazioni . . . . .	<i>per memoria</i>
123	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città della metà del prodotto dell'alienazione dei titoli di rendita da ammettersi secondo la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, ed articolo 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1880, n. 3003 . . . . .	4,000,000 »
	<b>Spese generali di amministrazione.</b>	<b>4,874,000 »</b>
	<i>Servizi diversi.</i>	
124	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . . . .	423,930 »
125	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi ruoli (Spese fisse) . . . . .	3,600 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	427,530 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	427,530 »
126	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	5,000 »
127	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (Idem). . . . .	20,000 »
128	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate e per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . . .	65,000 »
129	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . .	20,000 »
130	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
131	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico e per la contabilità generale . . . . .	48,000 »
132	Spese per l'esecuzione dei lavori straordinari relativi al servizio delle pensioni e di quelli prescritti dall'art. 9 del regolamento sulla cassa delle pensioni, stato approvato con decreto reale 1º novembre 1883, n. 1657 . . . . .	13,000 »
133	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti . . . . .	58,000 »
134	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª) sull'abolizione del corso forzoso . . . . .	15,000 »
135	Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 . . . . .	1,672 25
136	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
		673,202 25

## Spese per servizi speciali.

*Amministrazione esterna del Demanio.*

137	Acquisti eventuali di stabili . . . . .	60,000 »
138	Acquisto dell'uso di un palazzo in Londra per la regia ambasciata italiana ed altre spese accessorie di contratto e di restauro (Legge 3 febbraio 1887, n. 4306) . . . . .	214,000 »
139	Spese per l'inventario dei beni della Corona . . . . .	5,000 »
140	Stima dei beni demaniali . . . . .	10,000 »
141	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria) . . . . .	80,000 »
142	Annualità dovuta al comune di Cremona in virtù dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1885, n. 3014 . . . . .	20,000 »
143	Spese per ricostruzione ed adattamento del fabbricato la <i>Dogana</i> di Pavia (Legge 14 luglio 1887, n. 4718) . . . . .	65,000 »
143 bis	Rimborso alla Banca Generale di Roma ed alla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche dell'anticipazione fatta per conto del Demanio alla cessata Regia cointeressata delle regie miniere dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana . . . . .	796,091 38

---

 1,250,091 38
 

---

*Amministrazione dei canali riscattati.*

(Canali Cavour).

144	Opere complementari dei Canali <i>Cavour</i> . - Acquisto e costruzione di cavi diramatori . . . . .	810,000 »
-----	--	-----------

*Asse ecclesiastico.*

145	Spese inerenti alla vendita dei beni e all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico . . . . .	55,000 »
146	Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .	80,000 »
147	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem) . . . . .	400,000 »

---

 535,000 »
 

---

## CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

## Estinzione di debiti.

148	Spesa derivante dall'articolo 3° della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (Spesa obbligatoria) .	4,921,441 62
149	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem) .	13,057,261 »
150	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Idem)	2,419,140 »
151	Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del Tesoro - Ammortamento (Idem) . . . . .	1,405,572 92
152	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Idem). . . . .	400,000 »
153	Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Idem) . . . . .	500,000 »
154	Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse) . . . . .	60,000 »
155	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine) . . . . .	120,000 »
156	Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .	350,000 »
157	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Spesa d'ordine)	1,600,000 »
158	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Idem) . . . . .	114,000 »
		24,947,415 54

## Accensione di crediti.

159	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli riguardante la metà a carico del detto municipio del prodotto dei titoli di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli (art. 22 del regolamento approvato col regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003) . . . . .	4,000,000 »
-----	--	-------------



## CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

160	Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . .	<i>per memoria</i>
161	Pagamento alle casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . .	30,000,000 »
162	Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, per le spese delle costruzioni ferroviarie (art. 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886, n. 4181) (Spesa d'ordine) . . . . .	<i>per memoria</i>
163	Pagamento delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni ferroviarie emesse per conto delle società ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula per conto delle rispettive casse degli aumenti patrimoniali (art. 8 del regolamento approvato col regio decreto 16 novembre 1886, n. 4181) (Idem) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 30,000,000 » <hr/>

**RIASSUNTO**—  
**TITOLO I.****Spesa ordinaria**  
—**CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**  
—**Oneri dello Stato.**

Debiti perpetui . . . . .	441,750,179 57
Debiti redimibili . . . . .	93,795,365 34
Debiti variabili . . . . .	74,782,268 48
Annualità fisse . . . . .	28,320,000 »
Dotazioni . . . . .	15,350,000 »
Spese per le Camere legislative . . . . .	2,150,000 »
	<hr/>
	656,147,813 39
	<hr/>

**Spese generali di amministrazione.**

Ministero . . . . .	3,065,449 18
Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	20,160 »
Corte dei conti . . . . .	1,853,638 08
Avvocature erariali . . . . .	998,497 24
Servizio del Tesoro . . . . .	1,544,045 »
Regie zecche e monetazione . . . . .	228,770 »
Servizi diversi . . . . .	3,564,208 »
	<hr/>
	11,274,767 50
	<hr/>

<b>Spese per servizi speciali.</b>	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .	1,133,008 31
Amministrazione esterna del demanio . . . . .	7,935,882 12
Amministrazione dei canali riscattati - Canali <i>Cavour</i> . . . . .	821,899 35
Asse ecclesiastico . . . . .	2,430,000 »
	12,320,789 78
Fondi di riserva . . . . .	7,000,000 »
	686,743,370 67
TOTALE della categoria prima . . . . .	686,743,370 67
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .	82,067,143 49
	768,810,514 16
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	
TITOLO II.	
<b>Spesa straordinaria</b>	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
<b>Oneri dello Stato.</b>	
Debiti variabili . . . . .	4,874,000 »
	673,202 25
<b>Spese generali di amministrazione.</b>	
Servizi diversi . . . . .	673,202 25

<b>Spese per servizi speciali.</b>	
Amministrazione esterna del demanio . . . . .	1,250,091 38
Amministrazione dei Canali riscattati (Canali <i>Cavour</i> ). . . . .	810,000 »
Asse ecclesiastico . . . . .	535,000 »
	2,595,091 38
TOTALE della categoria prima . . . . .	8,142,293 63
<b>CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>	
Estinzione di debiti . . . . .	24,947,415 54
Accensione di crediti . . . . .	4,000,000 »
	28,947,415 54
CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	30,000,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	67,089,709 17
INSIEME ( <i>Spesa ordinaria e straordinaria</i> ) . . . . .	835,900,223 33

PRESIDENTE. Secondo le consuetudini, chiedo al Senato che voglia dispensata la lettura degli elenchi, i quali specificano le cose già votate nei numeri precedenti.

Se non vi sono opposizioni la lettura sarà omessa.

Si legge il progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità

dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

## Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

## Art. 4.

Gli stanziamenti, che per effetto dell'istituzione del Ministero del tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di previsione delle spese dei Ministeri del tesoro e delle finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese concernenti i relativi congeneri servizi.

(Approvato).

## Art. 5.

È data facoltà al Governo di autorizzare in relazione all'art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, la emissione di tante obbligazioni ferroviarie 3 per cento quante occorrono per ricavare la somma di lire centotrentadue milioni (L. 132,000,000), cioè:

a) la somma di L. 102,000,000, la quale, insieme a quella di L. 838,183 90 di quote di concorso dei comuni e delle provincie, corrisponde alla spesa di L. 102,838,183 90 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie per effetto della legge 27 aprile 1885, n. 3048;

b) la somma di L. 30,000,000 in relazione alla corrispondente somma da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza della legge 24 luglio 1887, n. 4785.

È inoltre autorizzato il Governo a procurarsi la somma di L. 30,000,000 occorrenti per il servizio delle casse degli aumenti patrimoniali, mediante emissione di obbligazioni ferroviarie, semprechè non possa provvedersi con altri mezzi a condizioni migliori per le casse stesse.

(Approvato).

## Art. 6.

La somma di L. 3,170,000 per le pensioni da concedersi, stabilita dall'art. 4 della legge 7 aprile 1881, n. 134, è portata a L. 3,800,000.

I collocamenti a riposo d'autorità, in ciascun esercizio, dovranno limitarsi in modo, che l'ammontare delle relative pensioni calcolate per un'intera annualità, non ecceda per ciascun Ministero la somma stanziata nel rispettivo capitolo del bilancio.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo bilancio sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si passerà alla discussione del disegno di legge intitolato: « Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana ».

Prego uno dei signori senatori segretari a darne lettura.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

## Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana, firmato all'Aja il 6 ottobre 1886, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il....

**Trattato di amicizia e di commercio  
tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana**

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica Sud-Africana, volendo promuovere e consolidare le relazioni di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana, ed avendo giudicato conveniente di negoziare, per tal fine, un trattato, hanno nominato per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il signor conte Enrico Della Croce di Dojola, grande ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Suo inviato

straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Paesi Bassi; e

SUA ECCELLENZA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SUD-AFRICANA

il signor jonkheer Gérard Beelaerts van Blokland, cavaliere dell'Ordine del Leone neerlandese, ministro residente della Repubblica Sud-Africana presso la Germania, la Francia, il Portogallo, ecc., ecc.

I quali, dopo avere scambiati i pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. 1.

I sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti avranno gli stessi diritti e non potranno essere assoggettati ad altri carichi che non sieno imposti ai nazionali per tutto ciò che concerne l'esercizio del loro culto religioso, l'esercizio del commercio e dell'industria e la facoltà di acquistare e di possedere beni di ogni specie e di trasmetterli per vendita, permuta, donazione, nonchè per successione testamentaria e *ab intestato*, salvo, tuttavia, in quest'ultimo caso, l'applicazione della loro legge nazionale per tutto ciò che si riferisce alla validità intrinseca delle disposizioni testamentarie ed all'ordine delle successioni.

In tutti gli altri riguardi la condizione personale dei sudditi rispettivi sarà completamente pareggiata a quella dei sudditi della nazione più favorita.

Art. 2.

I prodotti del suolo e dell'industria del Regno d'Italia e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dal detto Regno godranno, nella Repubblica Sud-Africana, del trattamento applicabile, nelle stesse circostanze, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato più favorito, salvo l'eccezione contenuta nel secondo alinea dell'art. 7.

Reciprocamente i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Sud-Africana e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dalla Repubblica, godranno, nel Regno d'Italia, del trattamento applicabile, nelle medesime con-

dizioni, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato più favorito.

Il trattamento della nazione più favorita sarà, del pari, accordato reciprocamente in tutto ciò che si attiene all'esportazione ed al transito.

Art. 3.

Ciascuna delle Parti contraenti avrà facoltà di nominare consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari, i quali risiederanno sul territorio dell'altra, ma prima di entrare in funzione, ogni console generale, console o viceconsole o agente consolare nominato dovrà ottenere l'*exequatur* dal Governo del paese nel quale dovrà esercitare le sue funzioni, e ciascuna delle Parti contraenti avrà diritto di eccettuare i luoghi nei quali non le convenisse di ammettere simili agenti.

Questa riserva, tuttavia, non sarà applicata ad una delle Alte Parti contraenti senza esserlo ugualmente ad ogni altra Potenza.

Art. 4.

Gli agenti diplomatici, consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno reciprocamente, negli Stati dell'altra, di tutte le facoltà, esenzioni ed immunità, di cui godono o godranno i funzionari della stessa qualità della nazione più favorita.

Art. 5.

In caso di decesso di un suddito d'una delle due Alte Parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dovranno immediatamente avvertirne l'agente consolare più vicino, e, reciprocamente, gli agenti consolari, nel caso, in cui ne fossero informati pei primi, ne avvertiranno le autorità locali.

Se gli interessati nella successione non sono rappresentati sul luogo da un erede conosciuto ed in pieno possesso dei suoi diritti civili od in qualche altro modo legale, gli agenti avranno, fino a tanto che non sarà stato provveduto a tale rappresentanza, il diritto di fare, per la conservazione e l'amministrazione della successione, tutti gli atti che la legge del paese ove risiedono permette agli esecutori testamentari

od a quelli che rappresentano la successione, e specialmente di porre e di levare i suggelli, di formare l'inventario, di amministrare la successione, in una parola, di prendere tutte le provvisioni necessarie alla tutela degli interessi degli eredi.

L'autorità locale competente sarà avvertita dell'apposizione dei sigilli; essa potrà assistere ed incrociare i suoi, ed i doppi sigilli non potranno essere levati che di comune accordo.

Tuttavia, se l'autorità locale competente, dopo essere stata debitamente invitata, non si presenta, per la levata dei doppi sigilli, entro quarantott'ore a partire dal ricevimento dell'avviso, l'autorità consolare potrà procedere sola a tale operazione.

Nel caso in cui dei sudditi del paese o d'una terza Potenza avessero a far valere dei diritti nella successione, o se delle difficoltà insorgessero, specie in seguito ad un qualche reclamo che dia luogo a contestazioni, gli agenti consolari non essendo autorizzati a terminare od a risolvere queste difficoltà, i tribunali del paese dovranno conoscerne, secondo che loro spetta di provvedere o di giudicarli.

Gli agenti consolari rimetteranno ai tribunali tutti i documenti atti a gettare luce sulla questione.

Essi dovranno eseguire la sentenza pronunciata, se non si interpone appello, e continueranno, di pien diritto, la liquidazione che fosse stata sospesa fino alla conclusione della lite.

#### Art. 6.

Quando un Italiano nella Repubblica Sud-Africana ed un suddito della Repubblica in Italia muore in una località dove non trovasi agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente procederà, in conformità alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti ed alla liquidazione dei beni che avrà lasciato e sarà tenuta a render conto, nel più breve termine possibile, del risultato di tale operazione al Consolato più vicino.

Ma, appena l'agente consolare competente si sarà presentato in persona od avrà inviato un delegato sui luoghi, l'autorità locale che sarà intervenuta dovrà conformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.

#### Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 2 non sono applicabili ai provvedimenti speciali che ciascuno dei due paesi si riserva di stabilire per iscopo sanitario.

I favori che una delle due Parti contraenti avesse accordato o fosse per accordare a Stati o Colonie immediatamente confinanti per facilitare il commercio di frontiera non potranno essere pretesi dall'altra Parte, fino a tanto che questi favori sieno ricusati anche a tutti gli altri Stati e Colonie non limitrofi. Fra questi ultimi si dovrà annoverare anche lo Stato non finitimo protettore di una Colonia alla quale venissero accordate facilitazioni della specie indicata.

#### Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili ai paesi o territori coi quali la Repubblica Sud-Africana forma o formerà una unione doganale.

#### Art. 9.

Se sorgesse qualche difficoltà in ordine all'interpretazione di questo trattato, le due Alte Parti contraenti s'impegnano a deferire la questione ad una Commissione arbitrale.

Questa Commissione si comporrà di un numero uguale d'arbitri scelti dalle Alte Parti contraenti e di un arbitro scelto dalla Commissione medesima.

#### Art. 10.

Il presente trattato è concluso per sei anni a partire dallo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nè l'una nè l'altra Parte contraente avesse notificato, un anno avanti la scadenza di questo termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato continuerà ad essere obbligatorio fino allo spirare di un anno, dal giorno in cui una delle due Parti lo avrà denunciato.

#### Art. 11.

Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche di esso saranno scambiate al più presto possibile, appena, cioè, le formalità prescritte delle leggi saranno state adempiute.

In fede di che, i summenzionati plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto in doppio originale all'Aja, addì 6 del mese di ottobre 1886.

(L. S.) E. DELLA CROCE.

(L. S.) BEELAERTS VAN BLOKLAND.

#### PROTOCOLLO.

I plenipotenziari delle due Alte Parti contraenti, al momento di firmare il trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana, hanno convenuto di quanto segue:

Avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 4 della Convenzione di Londra del 27 febbraio 1884, resta inteso che il trattato sarà ratificato soltanto dopo la sua approvazione espressa o tacita per parte del Governo britannico.

Tale approvazione sarà comunicata al Governo italiano da quello della Repubblica Sud-Africana.

In fede di che, i summenzionati plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto in doppio originale all'Aja, addì 6 del mese di ottobre 1886.

(L. S.) E. DELLA CROCE.

(L. S.) BEELAERTS VAN BLOKLAND.

Per copia conforme all'originale esistente nell'Archivio del Ministero per gli affari esteri.

*Il direttore generale*

A. PEIROLERI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, il progetto di legge, constando di un solo articolo, sarà sottoposto a suo tempo ai voti a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89 » (N. 66).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 66).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, si procede alla lettura dei singoli capitoli.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:



## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

## Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	398,046 50
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	130,000 »
3	Manutenzione del palazzo della Consulta ed arredamento delle sale di rappresentanza. . . . .	28,500 »
4	Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria). . . . .	170,000 »
5	Spese segrete . . . . .	100,000 »
6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
7	Casuali . . . . .	57,840 »
		<hr/>
		884,386 50
		<hr/>
Spese di rappresentanza all'estero.		
8	Stipendi ed assegni al personale delle legazioni (Spese fisse) . . . . .	2,118,300 »
9	Stipendi ed assegni al personale dei consolati (Spese fisse) . . . . .	2,449,776 »
10	Stipendi ed assegni al personale degli interpreti (Spese fisse) . . . . .	157,656 66
11	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri . . . . .	330,000 »
12	Missioni politiche e commerciali . . . . .	220,000 »
13	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero . . . . .	162,400 »
		<hr/>
		5,438,132 66
		<hr/>

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io vorrei pregare il regio commissario a dirmi il motivo per il quale gli assegni, ossia le spese per rappresentanze per le ambascierie, siano iscritte per una somma presso che uguale per tutti.

I nostri inviati straordinari e ministri plenipotenziari sono retribuiti in due modi: con uno stipendio fisso e con un assegno.

Lo stipendio per quelli di 1<sup>a</sup> classe è di L. 15,000, per quelli di 2<sup>a</sup> classe di L. 9000.

Lo stesso è per i consolati. Lo stipendio dei consoli generali di 1<sup>a</sup> classe è di L. 8000, per quelli di 2<sup>a</sup> di L. 6000.

Lo stipendio dei consoli di 1<sup>a</sup> classe è di L. 4500, per quelli di 2<sup>a</sup> classe di L. 4000.

Stipendi tutti evidentemente insufficienti all'importanza della carica, ma che hanno poi un largo compenso negli assegni, ossia nelle spese di rappresentanza.

Certamente si tennero bassi molto gli stipendi per due motivi: l'uno perchè fossero corrispondenti a quelli che sono attribuiti agli altri funzionari che tengono i primi e più alti posti nei diversi uffici interni del Regno; tant'è che nelle leggi sulle pensioni degl'impiegati è stabilito che niuna possa eccedere le L. 8000; l'altro perchè alla tenuità dello stipendio si è supplito cogli assegni, colle spese cioè di rappresentanza; è lo stesso sistema che si è adottato per i prefetti.

L'assegno rappresenta la somma che si vuole, che si deve spendere per rappresentare il Governo in quel modo decoroso che l'importanza dell'ufficio richiede e che le diverse circostanze locali esigono.

Ma i bisogni locali non sono uguali in tutte le città, in tutti i paesi, ma diversi secondo la loro importanza ed ubiquità.

A ragione pertanto gli assegni per i nostri inviati straordinari e ministri plenipotenziari ed anche per i consoli generali, per i consoli e per gli agenti consolari scendono dalle L. 60,000 alle L. 10,000 e più in giù.

Non entro a discutere su ciascuno di loro. È una disquisizione questa, per cui non ho elementi; ma però, senza tema d'errare, posso affermare che per alcuni l'assegno è soverchio, per altri non sufficiente, e potrei accennare più d'un caso, se un sentimento di convenienza non

me lo vietasse. Havvi taluno che forse ha un assegno maggiore di quello del rappresentante della nazione dove risiede!

L'assegno adunque varia a seconda della località e del paese presso il quale il diplomatico è accreditato, e sta bene.

Ma perchè lo stesso non avviene per le ambascierie che da pochi anni si sono costituite!

I nostri ambasciatori a Berlino ed a Vienna hanno ciascuno un assegnamento di L. 155,000 all'anno, e quelli di Londra, Pietroburgo e Parigi di L. 150,000 per cadauno; non parlo di quelli a Costantinopoli e Madrid, costituitisi dopo e di recente, il primo dei quali ha un assegno di L. 100,000 e l'altro di L. 70,000.

Perchè le spese di rappresentanza per i nostri ambasciatori di Berlino, Vienna, Londra, Pietroburgo e Parigi sono uguali per tutti? Quale è il criterio che prevalse, nella costituzione delle ambascierie, ad iscrivere nel bilancio la stessa somma per spese di rappresentanza per tutti, quando per gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, a cui gli ambasciatori furono sostituiti, gli assegni di rappresentanza erano diversi? Forse che si suppose che i bisogni e le necessità dei diversi paesi fossero gli stessi e richiedessero le stesse spese? Ma ciò sarebbe contraddetto dagli assegni precedenti e da quanto si pratica dalle altre nazioni.

Infatti la Francia, per esempio, nel suo bilancio iscrive per assegno all'ambasciatore di Pietroburgo L. 250,000; di Londra, L. 200,000; di Vienna, L. 170,000; di Berlino, L. 140,000; di Costantinopoli, 130,000 lire; di Madrid, L. 120,000; di Roma, L. 110,000 e presso il Quirinale e presso il Vaticano.

Io non chiedo ora una variante in detti assegni, ma domando solo che il regio commissario mi voglia dire il perchè di questa uguale iscrizione di assegni per tutti gli ambasciatori.

E faccio questa domanda perchè il relatore della Commissione permanente di finanza ci dice che dal ministro degli esteri furono già prelevate dal fondo di riserva L. 200,000 per introdurre un riordinamento generale dei consolati.

Il riordinamento, di cui la Commissione permanente di finanza lascia a ragione tutta la responsabilità al ministro, comprenderà probabilmente non solo il personale, ma anche gli assegnamenti, e quindi parmi non sia indiscreta

la mia istanza, perchè lo si estenda anche alle ambascierie per quanto riguarda gli assegnamenti.

Attenderò dalla cortesia del regio commissario una risposta.

DAMIANI, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DAMIANI, *commissario regio*. L'onor. senatore Cavallini, se ho bene intese le sue parole, raccomanderebbe che, in occasione di un riordinamento delle carriere dipendenti dal Ministero degli esteri si esaminasse se non convenga procedere ad un rimaneggiamento degli assegni, specialmente degli alti posti diplomatici.

Egli ricorda ciò che fanno altri paesi ed osserva che il trattamento fatto da altri Stati ai loro agenti diplomatici è qualche volta inferiore e spesso superiore a quello che noi facciamo ai nostri agenti di pari grado in eguali località. Perchè - domanda egli - tale differenza?

Io credo superfluo il far considerare all'onorevole Cavallini che la situazione attuale degli assegni che il Governo del Re concede a' suoi rappresentanti non è se non la continuazione di un assetto che noi abbiamo trovato, ma che è nostro intendimento di correggere.

Se egli desidera solo che siffatto argomento sia oggetto dei nostri studi, io gli posso dare su ciò il più largo e sicuro affidamento. Dirò di più: sono studi già avviati, e in essi non si mancherà di cercare come e fin dove si possa stabilire un certo quale rapporto fra gli assegni dei nostri agenti all'estero e quelli che altri Stati attribuiscono ai propri.

Spero di aver contentato colla mia risposta l'onor. senatore Cavallini.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti la cifra totale della spesa delle rappresentanze all'estero in L. 5,438,132 66.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

Spese diverse.		
14	Spese rimborsabili degli uffici all'estero . . . . .	742,000 »
15	Scuole all'estero . . . . .	404,800 »
16	Sussidi vari . . . . .	80,000 »
(a)		
18	Spesa per la colonia italiana in Assab (art. 4 della legge 5 luglio 1882, n. 857, serie 3 <sup>a</sup> ) . . . . .	131,241 20
		1,358,041 20

(a) Soppresso il capitolo 17 colla nota di variazione 23 febbraio 1888, n. 47 bis.

Senatore ARTOM, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ARTOM, *relatore*. Io vorrei pregare l'onor. commissario regio di voler far conoscere al Senato che cosa ci sia di vero nella voce che fu riferita dai giornali, che fosse minacciata nella Repubblica Argentina la chiusura delle scuole italiane.

Sarebbe questa una cosa tanto più grave, inquantochè quella è la sola colonia fiorentina che abbia l'Italia. Io credo che vi siano quattro o cinquecento mila italiani colà; sono scuole fiorentissime.

È la sola parte dell'Italia all'estero che abbia veramente una grande speranza di avvenire. Non dubito che il Governo vorrà adope-

rare tutte le sue cure per impedire una minaccia di questo genere; ma ad ogni modo, poichè siamo in discussione di questa categoria, sarei grato all'onorevole commissario regio se volesse rassicurare il Senato sopra questa emergenza.

DAMIANI, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DAMIANI, *commissario regio*. Io posso assicurare l'onor. senatore Artom ed il Senato che le nostre scuole a Buenos-Ayres, delle quali fu annunciata la chiusura, continuano ad essere aperte.

Un telegramma, del quale ho dato questa mattina lettura alla Camera dei deputati, rispondendo a quelle apprensioni che si erano manifestate in Italia al seguito della pubblicazione fatta da qualche giornale, constata che quelle nostre scuole non solo non sono state chiuse, ma che non sono neppure minacciate da alcuna misura ostile del Governo della Repubblica.

È bensì vero che alcune leggi furono emanate nell'Argentina per obbligare tutte le scuole sociali o private ad impartire l'insegnamento della lingua e delle istituzioni locali e per imporre agli allievi delle stesse scuole una piccola tassa, ma posso aggiungere che le nostre scuole all'Argentina si conformarono, nella maggior parte, a tali disposizioni o sono in via di conformarsi, anche mercè l'accresciuto sussidio concesso loro, coll'approvazione del Parlamento, dal Governo del Re.

Le nostre scuole all'Argentina non sono dunque, ripeto, nè minacciate, nè insidiate dal Governo locale, il quale ha sempre considerato

la colonia italiana colla maggior simpatia: e la cagione degli attacchi contro di esse, di una parte della stampa del paese, deve piuttosto ricercarsi nel fatto che esse costituiscono una concorrenza per le scuole argentine; si tratta quindi di un po' di gelosia di mestiere, nient'altro.

Io non posso dubitare che il Governo dell'Argentina non tratti e non abbia sempre a trattare colla stessa equità le scuole nazionali e le straniere, quando queste, come fanno le nostre, non si occupino che di dare una buona istruzione ai loro allievi.

Dal canto suo, il Governo del Re, mentre continua ad invigilare all'andamento di tali scuole, interesserà a loro favore il Governo argentino e, ove occorra, le aiuterà a sostenere la concorrenza degli altri istituti. Se, a questo riguardo, occorressero nuovi fondi, il Governo è certo che il Parlamento sarà sapientemente generoso nell'avvenire, come lo fu sempre in passato.

Spero che queste poche spiegazioni basteranno a soddisfare l'onor. senatore Artom.

Senatore ARTOM, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ARTOM, *relatore*. Ho domandato la parola solo per ringraziare l'onor. sottosegretario di Stato delle sue spiegazioni, delle quali mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che chieda di parlare, pongo ai voti la cifra per spese diverse nella somma di L. 1,358,041 20.

Chi approva questa somma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

19	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	110,150 »
----	--	-----------

## TITOLO II.

**Spesa straordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

**Spese generali.**

20	Assegni provvisorî e d'aspettativa (Spese fisse) . . . . .	2,300 »
21	Spesa di prima istituzione dell'archivio e della biblioteca . . . . .	<i>per memoria</i>
22	Spese per la continuazione delle costruzioni in corso ad Assab. . . . .	<i>per memoria</i>
23	Spese per adattamento di locali del palazzo della Consulta . . . . .	<i>per memoria</i>
24	Spesa per l'istituzione dei conti correnti coi regi agenti all'estero e lavori statistici di nuovo impianto . . . . .	8,000 »
		10,300 »

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	884,386 50
Spese di rappresentanza all'estero . . . . .	5,438,132 66
Spese diverse . . . . .	1,358,041 20

TOTALE della categoria prima . . . . .	7,680,560 36
--	--------------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .	110,150 »
--	-----------

TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	7,790,710 36
--	--------------

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	10,300 »
--------------------------	----------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	10,300 »
---	----------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	7,801,010 36
---	--------------

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo unico :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Il Ministero degli esteri e per esso l'onorevole sottosegretario di Stato sarà certamente informato di un provvedimento dato dal Governo alemanno nell'Alsazia e Lorena circa all'entrata in quelle provincie dei viaggiatori stranieri. Se il Senato me lo consente, ne do lettura, perchè ne sorgerebbe una piccola questione, della quale è forse opportuno avere una spiegazione.

« A partir de jeudi 31 mai 1888, tous les étrangers arrivant par la frontière qu'ils ne soient que de passage ou qu'ils veuillent séjourner dans le pays, devront être porteurs d'un passeport portant le visa de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Le visa ne devra pas remonter à plus d'un an.

« Les pièces de légitimation des voyageurs de commerce étrangers (publication du chancelier de l'Empire du 31 octobre 1883, parue page 305 de la feuille centrale de l'Empire allemand) ne tiendront pas lieu de passeport.

« Les étrangers qui ne seront pas porteurs d'un passeport régulier ne pourront pas continuer leur voyage: et, si besoin en est, ils seront reconduits à la frontière.

« Les sujets allemands arrivant par la frontière française seront dispensés de la production d'un passeport ».

Qualche dizione di questa disposizione dà luogo a dubbi ed incertezze; perchè nella prima parte parla di « tous les étrangers arrivant par la frontière » invece che nell'ultimo comma parla così di « sujets allemands arrivant par la frontière française ».

Si vuole che tutti gli stranieri che entrano in Alsazia-Lorena debbano avere, a rigor di lettera, i loro passaporti vistati, come si dice, dall'ambasciata germanica di Parigi.

Non è ben chiaro se questa sia una disposizione esclusiva per la frontiera francese, oppure se includa anche lo stesso obbligo per quelli che entrassero dalle frontiere della Svizzera, oppure da quella del Lussemburgo, e non dico altro del Baden e di altri Stati tedeschi.

Ad ogni modo, non vi è dubbio che l'Italiano che viaggia nell'Alsazia-Lorena e che entra dalla frontiera francese debba avere il suo passaporto a termini di questa disposizione, vistato dall'ambasciata germanica di Parigi, perchè questa è una disposizione tassativa generale; ma rimarrebbe il dubbio, se entrando dalle altre frontiere, non possa soccorrere il compenso del visto, che esso sia, per esempio, dell'ambasciata germanica in Italia.

Ancora un altro dubbio.

Un viaggiatore italiano che entri dalla frontiera francese conducendosi, per esempio, direttamente da Lione a Strasburgo, dovrà condursi prima a Parigi per fare apporre al suo passaporto il visto di quell'ambasciata alemanna? Non basterà la vidimazione dell'ambasciata germanica presso la Corte d'Italia?

Io prego l'onor. commissario, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, di favorirne, se è possibile, qualche spiegazione, per togliere il dubbio che i nostri connazionali viaggiando possano essere esposti al rinvio comminato da quelle disposizioni emanate dal Governo di Alsazia e Lorena.

DAMIANI, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DAMIANI, *commissario regio*. L'onor. senatore Zini non ha bisogno che io gli faccia considerare le ragioni per le quali il Governo dell'Impero germanico crede di garantirsi col mezzo dei passaporti, vistati da' suoi rappresentanti all'estero, contro l'introduzione di stranieri che esso reputi pericolosi. Certo è che questo provvedimento riguarda tutti gli stranieri che entreranno in Germania per la frontiera dell'Alsazia e Lorena.

Noi abbiamo avuto le opportune comunicazioni e siamo stati, contemporaneamente a quella disposizione, informati degli intendimenti del Governo germanico. L'obbligo che deriva da quelle disposizioni, si è che gli Italiani, i quali dalla Francia intendano condursi in Germania per la frontiera suddetta, dovranno

provvedersi di un passaporto vistato dall'ambasciatore di S. M. l'Imperatore di Germania in Parigi.

Si assicuri l'onor. Zini, che non soltanto noi abbiamo pregato il Governo germanico di darci opportuni schiarimenti, dei quali informeremo i nostri concittadini, col mezzo di apposita pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ma abbiamo già avuto assicurazione dal Gabinetto di Berlino che, nell'applicazione del provvedimento di cui si tratta, si avranno per i nostri connazionali tutti i possibili riguardi.

Spero che queste spiegazioni soddisfino l'onorevole Zini.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Credo superfluo rilevare all'onorevole commissario regio, che io non feci, nè mi sarei mai permesso la minima allusione allo scopo od alle ragioni che possono aver informato quel provvedimento del Governo di Alsazia e Lorena.

Ho semplicemente domandato una spiegazione per norma dei connazionali che intendano di condursi in quelle provincie.

Quelle che ne ha favorito l'onor. commissario regio, mi paiono soddisfacentissime. Credo per altro sia opportuno un annunzio sulla *Gazzetta Ufficiale*, particolarmente per togliere il dubbio, se entrando dalla frontiera francese, direttamente senza toccare Parigi, sia necessario di riportare il visto dell'ambasciatore germanico a Parigi, secondo il testo letterale del decreto.

Vorrei credere che con tutta facilità si possa ottenere per i nostri viaggiatori, che comunque, basti il visto dell'ambasciata germanica a Roma.

Con questo, ringrazio l'onor. commissario regio delle spiegazioni che mi ha favorite.

PRESIDENTE. Se non vi ha altri che chieda di parlare, la legge constando di un articolo unico sarà poi sottoposta allo squittinio segreto, secondo le disposizioni del regolamento.

**Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89 » (N. 72).**

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del progetto di legge sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89 ».

Prego il senatore segretario Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge :

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Signori senatori. Non sarebbe la prima volta che in occasione della discussione del bilancio dell'interno io abbia messo a prova la pazienza e l'indulgenza del Senato per ascoltare alcune osservazioni, sia sull'indirizzo politico in generale, sia sul servizio amministrativo in particolare, sia ancora, e più specialmente, sull'organismo, sull'ordinamento e sulla virtù operativa del Ministero dell'interno, da parte del dicastero centrale, come degli uffici dipendenti, e per ultimo sull'ordinamento e l'andamento della gerarchia.

Naturalmente anche questa volta, confortandomi dall'antica benevolenza, ed animato eziandio dal consiglio e dai suggerimenti di autorevoli colleghi, io mi proponeva d'invocare una volta di più la vostra indulgenza per fare una escursione sopra questo campo, che mi pare di avere un po' studiato e conosciuto, e sul quale già più d'una volta mi venni cimentando. Se non che, mancando, per uno sgraziato incidente, la presenza del presidente del Consiglio e ministro dell'interno, il mio proposito deve di necessità ricevere una grandissima modificazione. Pigliando a discorrere in argomento, naturalmente si tratterebbe di fare un riscontro (non voglio dire un sindacato) degli atti e dei provvedimenti del ministro. O si tratta di provvedimenti già compiuti; e non sarebbe conveniente disputarne se non con lui stesso, il quale solo potrebbe darne ampia ragione e contrapporne alle osservazioni che mi fosse lecito di porre innanzi su ciascun argomento. O si tratta di provvedimenti desiderati o deside-



rabili, sui quali mi paresse opportuno di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro od anche avventurarne il suggerimento; e tanto più sarebbe necessario avere presente lui principalmente, chiamato non solo ad apprezzarli, ma a cimentarli e a metterli in esecuzione, se accetti o accettabili, in tutto o in parte; ovvero a disdirli se non li riscontrasse opportuni o non consentanei ai suoi criteri e propositi di governo.

Per la qual cosa io stimo di dovermi restringere a pregare semplicemente l'egregio commissario regio di usarmi cortese attenzione e di voler raccogliere i pochi accenni che io mi permetterò di fare sui punti, sugli argomenti che avrei toccati e svolti volentieri in questa occasione; riservandomi di farlo poi in occasione più opportuna, in momento più tranquillo e con quella ampiezza che ciascun argomento potesse meritare; e di questi pochi accenni riferirne all'onorevole ministro.

Il mio proposito era di toccare prima di tutto dell'indirizzo politico; ma ne avrei detto poco, e dirò il motivo. Certo l'indirizzo politico è sempre per se stesso un argomento che può dare largo campo a discussione; ma io mi sarei data e mi do ragione delle condizioni nuove nelle quali si trova il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Non è già lungo il periodo da quando egli tiene il governo di questo importante dicastero: (e non avverto che egli tiene dell'altro e importantissimo) dicastero che egli certo trovò - e non poteva essere altrimenti - abbastanza scomposto e confuso, ordini e persone. E questo, se pur fosse alcun dubbio, si poté argomentare dalle iterate sue dichiarazioni di proposito per riordinarlo. Per discorrerne bisognerebbe venire a rassegnare gli atti ed i provvedimenti operati in questo periodo dal ministro, in specie di quelli di carattere politico. Per alcuni non esiterei a dargliene lode; e per altri non saprei... o non gl'intendo... o forse ancora avventurerei di alcuna critica serena.

Ma parmi inutile, ozioso, divisarne oggi; nè insisto d'avvantaggio. Credo più opportuno attendere che l'indirizzo politico del ministro si chiarisca più netto e reciso, come egli stesso abbia miglior campo a determinarlo, quando avrà dato stabile e normale assetto al reggimento, mercè gli argomenti che si è recati in mano.

Avrei trattato forse con maggior amplitudine il tema dei servizi amministrativi, vale a dire Comuni, Province, Opere pie, Assistenza pubblica, Sanità, pubblica Sicurezza, Archivi e Carceri. Se non che per questo rispetto ho presente che su quasi tutti o su tutti furono già proposte o preconizzate leggi di riforma.

Perciò anche qui il campo viene circoscritto; appena riverrebbe forse opportuno manifestare qualche dubbio, qualche timore, e forse forse avventurare qualche consiglio.

Per verità sul tema delle riforme ripeterei volentieri che io non sono nè credente, nè scredente di loro virtù operativa: ma, che prima di scaldarmi e di appassionarmene, io ricerco e mi domando se la legge vigente che si vuole riformare abbia fatto cattiva prova per vizio intrinseco, o perchè male eseguita, od anche non eseguita: se la colpa è nella legge o nella fallanza dei custodi della legge.

Prendo ad esempio la legge comunale e provinciale. Dalla riforma proposta pare si aspetti la panacea per rimarginare le ferite e le piaghe economiche, dei comuni e delle provincie.

Ora, io credo che, se la legge ancora vigente fosse stata rigorosamente osservata, e soprattutto fossero state mantenute ed applicate le disposizioni della legge del 14 giugno 1874, certo non avremmo impedito tutto quel male, ma credo che di molto sarebbe stato scemato.

Ed ho poi dubbi e timori della riforma preconizzata e proposta, perchè non mi pare che siasi pensato alla risoluzione delle questioni capitali; le quali, piuttosto che avvertite mi sembrano siano state evitate.

Lo stesso direi della legge che si preconizza per le Opere pie. È continuo il lamento (forse esagerato) sullo sperpero del patrimonio dei poveri: e se ne incolpa la legge attuale; e molto e tutto si aspetta dalla nuova legge.

La quale legge verrà quando Dio vorrà. E non così presto come si dà a credere; poichè, se misuriamo dal tempo già speso negli studi preparatori, e sono dodici anni; è ragione a credere che ne passeranno degli altri prima di tirare a conclusione; e in tanto per un certo tempo e non breve dovremo continuare colla legge attuale.

Ora io penso che la legge attuale, che è forse la più difettosa delle nostre leggi organiche, con qualche ritocco indispensabile si sa-

rebbe potuta accomodare alle necessità maggiori delle nostre Opere pie.

E credo ancora che oggi, tale qual'è, potrebbe sempre meglio provvedere di quello che non si spera generalmente.

Il Governo è sempre armato per preservare le Opere pie. Ma non sempre si vale a tempo ed opportunamente delle sue facoltà.

Dico questo perchè mi sembra che talvolta si dimentichi quell'art. 20 della legge attuale, che dà sempre facoltà al ministro dell'interno di richiamare le Opere pie all'osservanza dei loro statuti.

E dico a giusto il ministro dell'interno, perchè mi pare che talvolta eziandio si faccia confusione nell'esercizio di questa facoltà, che è tutta esclusiva del ministro, nè può essere esercitata dal prefetto, tranne per esplicita e formale delegazione.

Dunque anche per le Opere pie avrei avuto da fare alcune raccomandazioni all'onorevole ministro; di portare cioè la sua attenzione sopra di esse e senza aspettare la consumazione dei tempi, vale a dire la grande legge di riordinamento delle Opere pie, vedere se non fosse opportuno un parziale, temporaneo provvedimento.

Ci aveva pensato l'onor. Depretis quando teneva l'Interno, e ne aveva proposto un disegno, ma poi se ne pentì e lo lasciò mancare; e io credo che male avvisasse abbandonando il disegno di que' ritocchi onde la legge sulle Opere pie avrebbe potuto bastare a rin vigorirne la tutela.

Altrettanto direi della preconizzata riforma della legge sulla sanità che il Senato ha votata.

Naturalmente, io rispetto quel voto, al quale io presi parte, come non potei prendere parte alle discussioni perchè tardi arrivato. Avvisai per altro che le principali disposizioni erano quelle stesse della legge vecchia; e parvemi riscontrare che le aggiunte rispondevano piuttosto ad un ordine d'idee tutto scientifico ed accademico, direi professionale; ben poche al criterio pratico amministrativo.

Dico che per chi ha pratica nei ferri del mestiere, a rispetto del servizio amministrativo, io credo che nella legge attuale si trovi tutto quello che può occorrere per provvedere alla pubblica sanità.

Ad ogni modo, è questa già votata dal Senato (e chi sa non ne rivenga modificata) e le altre che verranno leggi di riforma, e che discuteremo, ben vengano alla prova; e possano pur dare ogni più desiderato beneficio. Nessuno più di me lo desidera. Ma tengo a quella idea fissa che il malo andamento di certi servizi non dipendesse da vizio intrinseco delle vecchie leggi; sulle quali, a dire il vero, si fanno ricadere troppe colpe che io credo dovrebbero piuttosto riferirsi a custodi e ministri della legge.

Uno dei servizi amministrativi che parmi meglio ordinato è quello delle carceri. Di questo poco avrei detto, ma molto mi sarei compiaciuto che l'onorevole ministro dell'interno si fosse ravvisato di un'antica idea. Penso che, se la memoria non mi fallisce, anni addietro, l'onorevole ministro dell'interno aveva tolto la Direzione generale delle carceri. Ora, non solo la mantenne ricostituita, ma ha fatto qualche cosa di più, di che piacemi dargli gran lode. Riconosciuta la necessità di mantenere questa Direzione generale delle carceri, vi restitui a governarla tale valentissimo alto ufficiale, di cui penso che nella gerarchia non fosse alcuno nè più competente, nè più capace per l'arduo e importantissimo ufficio.

Del resto, pur troppo il servizio delle carceri trae con sè principalissima questione: quella della spesa.

Per quanti sforzi si facciano, ci vorranno molti anni prima che il materiale risponda al morale.

Ad ogni modo, è uno dei servizi sul quale, pare a me, si possa e si debba manifestare la approvazione sul modo onde plausibilmente è condotto.

Resta un altro servizio importantissimo: quello degli archivi.

Non avrei forse parlato della pubblica sicurezza, perchè più o meno si attiene all'indirizzo politico; il quale dissi parermi che per ora si abbia a lasciar svolgere più chiaramente per apprezzarlo a giusto.

Sul servizio degli archivi avrei avuto da trattenermi buon tratto; così mi sembra che vi sia molto da fare.

Anzi tutto, a mia idea, l'azione dicasterica (passatemi la parola barbara), l'azione burocratica ha sopraffatto stranamente l'elemento scien-

tifico e ha snaturato gli istituti. Gli archivi, mi si perdoni la parola, sono stati *classati*, messi in categorie, come le carceri, come qualunque altro servizio. Si direbbe che nessuno ha avvisato che ciascun archivio ha come una vita propria, un carattere proprio, una storia propria, un ordinamento proprio, quello e quelli che ritrasse dalla sua origine. Non si è pensato che chi dirige un archivio è qualche cosa di più di un impiegato; il capo di un archivio è un personaggio che può trovarsi e spesso si trova a contatto con gli scienziati, i dotti, gli eruditi, gli studiosi di tutta Europa ed anche di oltre l'Oceano.

Ora la stessa materialità della disposizione dei ruoli degli archivi è tal cosa che fa trasecolare. Noi eravamo abituati a rinvenirvi di soprintendenti, di direttori, avvalorati di ufficiali collaboratori. Adesso non ci sono che archivisti: archivisti capi e archivisti di prima, di seconda, di terza e di quarta, e di che so altre di quelle benedette categorie in che si deliziano i capi dicasterici, ma che in verità molte volte non sono che la negazione o la confusione del buon senso e l'immiserimento dell'ufficio.

Ora accade o può accadere che nello stesso archivio il capo sia archivista di grado o almeno di anzianità inferiore ad altri suoi ufficiali dipendenti. Ufficialmente non ha nemmeno il titolo di direttore o di soprintendente.

Non vado oltre, perchè farei quello che ho detto di non voler fare; vale a dire entrerei a discutere ciò che ho voluto solamente accennare, per pregare l'onor. commissario regio a raccogliere queste poche parole e queste povere idee, e intrattenerne a suo tempo l'onorevole ministro presidente del Consiglio, perchè veda se crede opportuno dare a questo pubblico servizio un ordinamento che risponda meglio alla natura dell'istituto.

E questo dico, perchè mi do perfettamente ragione delle difficoltà che esistono in proposito. È naturale: gli archivi, come fu inteso dicastericamente, dopo che furono sottoposti al governo del Ministero dell'interno perdettero il carattere che avevano quando erano dipendenti dal Ministero dell'istruzione e diventarono puramente una parte di un servizio amministrativo, una divisione amministrativa di più, quasi un ufficio d'ordine; si perdettero, in

una parola, la riputazione scientifica. Ora io capisco che amministrativamente vi è qualche cosa di vero, rispetto agli archivi in corrente dell'Amministrazione. Ma l'archivio corrente deve essere tenuto ben distinto dall'archivio dei documenti di un passato più o meno remoto, onde quella raccolta prende da sé natura di storica, di monumentale. Sarà questione di venti, trenta o quaranta anni; ma è certo che vi è un punto nel quale le carte si trasformano in documenti storici; ed è la musa Clio, la musa austera che se ne fa padrona e vi stende su la sua grand'ala. Che ci enterebbe a fare l'Amministrazione, se non per consultare e andarci a scuola?

Io credo che se vi è servizio che abbia bisogno di una virtù, di una volontà unica per essere condotto e governato a dovere, sia precisamente questo.

Io credo che gli archivi dovrebbero avere (non faccio ora questione di nome) un *soprintendente generale*, il quale ne avrebbe come il potere esecutivo; mentre il potere legislativo, moderatore, starebbe sempre nel Ministero e nel Consiglio superiore degli archivi.

Svolte queste idee, mi sarebbe rimasto di dire molto sulla gran macchina dell'Amministrazione centrale; vale a dire tanto sul dicastero centrale che sugli uffici provinciali che ne dipendono.

Dico subito che desidero molto, ma molto davvero, che l'onorevole ministro dell'interno si persuada che così non si può andare avanti. Io vo' concedergli ogni più ampia facoltà di mente e di spirito, potenza di volontà, ingegno elevato, tempra robusta; bisogna persuadersi che non c'è forza umana la quale possa resistere alla fatica immane di governare a lungo due dicasteri come quelli che egli tiene, degli esteri e degli interni, da solo o quasi.

È vero che ora ha per gli esteri un aiuto nel sottosegretario di Stato: ma per il Ministero dell'interno egli ha nessuno.

Il sottosegretario di Stato è organo ed arnese ed aiuto indispensabile a tanta mole di affari. Come gli sarebbe possibile governare più a lungo in questa condizione un dicastero da cui dipendono tanti servizi speciali e 69 prefetture? Come rendersi conto degli affari più importanti, urgenti, quotidiani; come provvedere senza aiuto di chi per autorità, sapere e

sperienza o cognizioni speciali possa tenerne all'uopo le veci?

E si aggiunga che tutti o quasi tutti i maggiori uffici nel dicastero sono tenuti da reggenti e non da titolari effettivi.

Io ho lodato e lodo che alla Direzione generale delle carceri sia stato ricondotto quell'egregio alto ufficiale che è pure consigliere di Stato.

Io non trovo disdicevole che un consigliere di Stato possa essere chiamato a direttore generale. Ma è pur vero che se fa il direttore non potrà fare il consigliere di Stato. Comunque, per tutti gli altri uffici non si ha una Direzione generale costituita, almeno in vista, altrimenti che a modo quasi empirico e provvisorio, senza un concetto ben determinato e sicuro.

E in effetto chi governa tutto il dicastero, almeno apparentemente, è il Gabinetto.

Io non rifarò ora la storia dolorosa di questo istituto chiamato Gabinetto. Ne parlai diffusamente altra volta, rilevando come a' miei tempi (ma son degli anni di molti), quando io mi ebbi l'onore di tenere ufficio di segretario generale a codesto Ministero, il Gabinetto particolare era come se non fosse.

Ora sono mutate le cose. Su ciò avrei molto a dire, e mi parrebbe non difficile dimostrare come il Gabinetto stia al dicastero precisamente come in certi eserciti la guardia sta alla linea. La linea è la fatica; la guardia è il lusso; la guardia ben pagata e ben vestita è per la comparsa, mentre la linea è il nervo della milizia.

Già lo dissi e lo ripeto: non istimo che il Gabinetto, come è inteso oggi, sia buon arnese di governo, nè buon aiuto al ministro: ma sovente, e il più delle volte, ingombro nel dicastero.

Sorpasso degli argomenti di discordia, di male intelligenza, d'invidie, di gelosie onde non solo una molestia, ma troppe volte un vero male nel servizio.

Favorevolissimo del resto alle Direzioni generali e plaudendo al concetto dello averle restituite e mantenute in questo Ministero, avrei avuto il desiderio di fare qualche osservazione sul modo pratico onde fu effettuato.

Le Direzioni generali furono primamente nell'ordinamento Ricasoli nel 1861. Il quale ordinamento per me, lo ripeterò volentieri un'altra volta, mi parve sempre l'ottimo di tutti, e direi

perfetto per quanto può esser perfetto un dicastero, uno istituto umano.

Nell'ordinamento Ricasoli erano raccolti in una Direzione detta centrale tutti gli affari ed i servizi riservati ora al Gabinetto; più il personale, la ragioneria e tanti altri uffici minori. Ma i servizi propriamente amministrativi, provincie e comuni, Opere pie e sanità erano raccolti esclusivamente in una Direzione generale, sto per dire tecnica, detta appunto amministrativa, la quale non si occupava d'altro.

Superfluo accennare delle altre Direzioni generali, cioè della sicurezza pubblica e delle carceri.

Notevole adunque la distinzione rigorosa tra le attribuzioni della Direzione centrale e quelle della Direzione dei servizi amministrativi.

La Direzione dei servizi amministrativi, in effetto è, o piuttosto dovrebbe essere cosa tutta a sè come quella che informa la parte scientifica, sto per dire, del dicastero. La Direzione dei servizi amministrativi sta nel Ministero dell'interno come la Direzione dei servizi politici sta nel Ministero degli esteri.

Comuni e provincie, Opere pie e sanità sono tre servizi che si collegano per tante ragioni così strettamente, che chi vi è preposto bisogna vi abbia autorità di persona, siccome intendente e perito di giurisprudenza amministrativa e della tradizione di governo nella scienza e nella pratica dell'amministrazione. E questo direttore generale scientifico non deve essere distratto da cure minori e minute, materiali, burocratiche (passi la barbara parola), affinchè possa tenersi nel campo e nell'opera della pratica sapiente. Nè dovrebbe, nè potrebbe essere altrimenti, se deve esso tenere i rapporti col Consiglio di Stato per la trasmissione de' ricorsi, darne la ragione, richiamare i precedenti, dare il suo avviso sempre autorevole e desiderato nell'alto consesso; perchè questi ne ricava particolari delle questioni e delle condizioni locali che il Consiglio di Stato non può di propria scienza procacciare. E senza di ciò esso non apprezzerebbe, nè risolverebbe che la pura questione del diritto amministrativo. Dunque il personaggio cui si affida il governo di questi servizi amministrativi deve avere autorità e riputazione tutta speciale; quale e quanta, a giusto, un consigliere di Stato; che ben potrebbe esservi convenientemente preposto.

Al direttore centrale tutti gli altri servizi, personale, matricola, ragioneria, e que' tanti ora raccolti nel Gabinetto e quelli temporanei o di stralcio e via dicendo.

Questo sarebbe veramente razionale reparto; onde si eviterebbe lo sconcio che i capi sommi del servizio, distratti per tanta varietà di argomenti, fossero il più delle volte costretti a rimettersene ai subalterni.

Se questo desiderio non appare indiscreto, prego l'onorevole commissario regio di volere tener conto delle mie osservazioni.

Avrei ancora avuto a dire degli uffici dipendenti, e in particolare delle prefetture.

Non parlerò nè dei prefetti, nè dei consiglieri, nè dei sottoprefetti, nè propriamente del personale; farò solo una breve osservazione.

Veda l'onorevole ministro se non gli paresse buono di restituire i segretari capi nelle prefetture, così improvvidamente aboliti. Quell'ufficio di segretario capo nelle prefetture era un grande aiuto, una grande utilità.

Anzitutto era il maresciallo per tutti gli ufficiali della carriera inferiore delle segreterie, delle ragionerie, degli uffici d'ordine. Era un posto molto desiderato, perchè si poteva facilmente mantenerlo locale; e per esso nell'ufficio si conservava la tradizione del servizio.

I prefetti, arrivando nuovi, avevano nel segretario capo la persona che li poteva informare a fondo di tutto l'andamento amministrativo, delle condizioni della provincia, degli istituti che ne dipendevano, degli affari in corso, delle necessità più urgenti, dei luoghi, delle persone, in somma di tutta la materialità del servizio.

Questo già ritornava opportunissimo. Poi a loro si affidava la disciplina interna dell'ufficio, ed anco questo stava bene.

A tutto questo si volle provvedere per le attribuzioni dei consiglieri delegati. Ma, prima di tutto, i consiglieri delegati non durano a lungo nella residenza. Oggi sono qua, domani sono là; e quindi non vogliono e non possono preoccuparsi molto di queste cure minori, materiali, che talvolta sentono minori della loro dignità. Si capisce che il consigliere delegato, che sovente rappresenta il prefetto, che domani toccherà forse egli stesso al sommo grado, trovi minore della sua dignità occuparsi del tenere a disciplina il piccolo servizio, il copista, l'u-

sciare e che so io: mentre quelle attribuzioni nel segretario capo apparivano naturalissime.

E non dico di tanti altri inconvenienti.

Un'altra cosa avrei voluto raccomandare all'attenzione dell'onorevole ministro oltre lo studio della restituzione dei segretari capi. Non parrebbe proprio opportuno semplificare e togliere quello sconcio strano dello sminuzzamento della carriera superiore?

Ma perchè quelle sei classi? Due classi di consiglieri delegati, e quattro degli altri!

Altra volta ne divisai a lungo (nel maggio del 1884); nè alle mie osservazioni fu contrapposta alcuna buona ragione.

Mantengo il mio avviso. Fu improvvido mutare l'*incarico* di consigliere delegato in un grado effettivo; e tanto più scomporlo in due classi: onde lo sconcio che per ragione di anzianità e di grado possa essere chiamato a far le veci del prefetto chi, pur valente consigliere, non abbia quell'attitudine tutta speciale.

Io ben ricordo, quando mi avevo l'onore di appartenere all'Amministrazione, come prefetto, le quante volte avendo bravissimi ufficiali, consiglieri, peritissimi collaboratori in cose amministrative, di non potermene valere quando si trattava di mandarli in vece mia all'inaugurazione di una festa, all'apertura di una scuola, a ricevere un alto personaggio. Così gl'indovinava a disagio, e confusi ed impacciati; onde mi era necessità andare io stesso.

Anzianità e grado per tanto non giovano, per questo ufficio, in certe occasioni. Ma si vorrebbe potere scegliere la persona la quale al sapere, ai meriti, ai servizi prestati, aggiungesse quella disinvoltura, quel saper presentarsi, e ricevere, e mostrarsi, e parlare; il che non è da tutti, non s'impara e non si acquista nè per anzianità nè per studi, ma è un vero dono di natura: e pur tanto è tanta parte nel buono effetto pel rappresentante dell'autorità governativa.

In quanti casi non vale più la parvenza prestante, la forma sciolta, disinvolta e cortese, che tutta la maggior somma del sapere? In quella vita e condizione dell'alto ufficio, uno sbaglio di massima o di apprezzamento in materia, in questione amministrativa, si può correggere; ma una mancanza di tatto in date occasioni, una svista, una malagrazia nella comparsa o nel ricevere non si rimedia più. L'alto

ufficiale dà una cascata e l'autorità governativa ci scapita nel suo decoro, nel suo prestigio.

Di questi consiglieri delegati se ne fecero due gradi; degli altri quattro: e si ebbero consiglieri e sottoprefetti di prima classe e primo grado, di seconda classe e di primo grado, di prima classe e di secondo grado, e di seconda classe e di secondo grado. Pare uno scherzo!

Si credette darne ragione per la convenienza dello affrettare le promozioni, poichè, si disse, è meglio dare una promozione ogni tre anni che darne una ogni sei.

In senso assoluto può essere vero; ma le promozioni nella carriera superiore (io già lo ebbi a rilevare diffusamente fin d'allora) dovrebbero prendere un carattere molto più elevato, e non essere immiserite al vantaggio di 500 lire di più all'anno, L. 1.37 al giorno!

Questo può esser buono, utile ancora e desiderato, per i poveri impiegati minori; pei quali 500 lire d'aumento possono divenir vera provvidenza; ma non deve metter conto nella carriera più nobile e più elevata, e che fa capo al sommo grado di prefetto.

In questi gradi il beneficio economico della promozione deve anche avere una ragione corrispondente al grado stesso al quale si eleva.

Su questo argomento avrei voluto dire molte cose che mi riservo ad occasione migliore.

E più avrei avuto a dire della necessità di studiare modo del come elevare in genere il morale di questa gerarchia della carriera superiore.

Più di una volta udii accennare a scherzo o da vero che i giovani sottotenenti escono ora dalla scuola con i manuali delle anzianità in tasca.

Questo si può dire eziandio delle gerarchie amministrative; e non solo in basso, ma pur troppo anche e più in alto.

La devozione, la passione del servizio è molto, ma molto illanguidita; e prevale quasi esclusivamente la sollecitudine dell'avvantaggiare e presto.

A questo proposito avrei voluto toccare delle spese di residenza, sulle quali non si domanda mai conto ai prefetti. Molti di essi se ne servono a giusto, e si tengono da gentiluomini: ed io ne conosco molti, e di taluni mi onoro e mi allieto di essere amico. Ma pur troppo havvene altri nei quali non si trova il gen-

tiluomo, ma soltanto un impiegato superiore, il quale anche farà bene il suo dovere d'impiegato, ma non sente nè la dignità, nè il decoro, nè le esigenze civili dell'altissima carica, nè si preoccupa nè punto nè poco di farla valere in pubblico, agli occhi de' cittadini; i quali hanno ragione di desiderare negli alti governanti il ragionevole decoro di rappresentanza.

È capitato a me, e forse più di una volta, udire alcuno di questi, cui io faceva complimento della bella residenza ottenuta, già non rilevare della importanza della provincia, ma subito supputarmi lì per lì di tanto utile tra stipendio, assegno, risparmio sulle spese d'ufficio e va dicendo, e compiacersene, come se il resto fosse l'accessorio!

Come non sentire a preferenza il compiacimento dell'ufficio elevato del governare una provincia più cospicua, dell'autorità per impedire molto male e di poter operare di molto bene? E che dire di chi pare non si preoccupi che dell'utile soggettivo e di queste miserie?

Di questo sbassamento morale della gerarchia non accuso io nè il ministro presente, nè i predecessori, ma ne rilevo, perchè o non fu avvertito o fu trascurato sicuro. E si doveva avvertirlo e ammonire all'uopo questi tali, quali fossero e sieno; come gli stipendi, in sostanza, notevolmente accresciuti (sebbene per alcuni, forse, ancora inferiori alle esigenze locali) permettano ed obblighino i prefetti a mantenere nelle esteriorità quel decoro che la cittadinanza desidera ed ha ragione di richiedere, poichè lo si paga col danaro dei contribuenti.

Ho finito. Domando venia agli onorevoli colleghi se ho abusato della loro pazienza; essi, forse, intenderanno che non ostante ogni proposito di discretezza, talvolta si ravviva il calore dell'antica fiamma.

Se l'onor. commissario regio vorrà render conto di queste mie osservazioni all'onor. ministro dell'interno, io mi riserverò ad occasione più opportuna ed a lui accetta, e così ancora con più corretta forma, di svolgere gli argomenti ai quali soltanto ho potuto fugacemente accennare.

LACAVALA, *commissario regio*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *commissario regio*. L'onorevole Zini ha diviso il suo discorso in due parti principali. Nella prima egli, accennando alla politica



generale del Ministero dell'interno, ha creduto di fare alcune riserve, non essendo presente il ministro dell'interno, l'onorevole presidente del Consiglio, ed ha interessato chi ha l'onore di parlare in Senato affinché alla sua volta ne riferisse al ministro.

Può essere sicuro l'onorevole Zini che per quanto mi riguarda adempierò scrupolosamente al mio compito riferendone all'onorevole ministro, e sarei stato ancora più grato a lui se avesse voluto anche sulla parte riservata svolgere le sue idee, poichè, per quanto io avrei potuto, mi sarei fatto certamente un dovere di rispondere nell'alto Consesso al senatore Zini su quelle cose che egli avesse voluto dire.

Vi è una seconda parte sulla quale egli si è molto versato, versatissimo com'è nelle cose dell'Amministrazione pubblica.

Egli ha detto certamente cose che meritano la più seria attenzione, onde prego la cortesia del Senato di benevola attenzione alla mia risposta.

L'onorevole Zini ha fatte delle osservazioni sui diversi servizi dipendenti dal Ministero dell'interno. Io mi permetto di osservare che per questi servizi la maggior parte pendono davanti al Parlamento leggi che li concernono.

Infatti per quanto riguarda i comuni e le provincie vi è già dinanzi all'altro ramo del Parlamento una legge nella quale sono poste molte garanzie nell'interesse dei contribuenti, e per le quali provincie e comuni potranno vantaggiarsi. Essa verrà in aiuto alla legge del 1874 a cui l'onorevole Zini ha voluto alludere, poichè io credo che, per quanto quella legge abbia esercitato una benefica influenza sulle spese facoltative dei comuni, altrettanto però non sia stata sufficiente.

L'onor. Zini non ha che da esaminare i bilanci dei comuni e delle provincie, e vedrà che le spese facoltative, che quella legge tendeva in qualche modo a restringere, sono accresciute.

Parlò delle Opere pie.

Siccome l'onor. ministro dell'interno ha presentato moltissime leggi in questa prima sessione, tanto alla Camera dei deputati, quanto al Senato, così era naturale che dovesse lasciarne alcune in disparte per poterle poi presentare nella sessione successiva.

Fra queste si trova appunto la legge sulle Opere pie.

Egli l'ha promessa nell'altro ramo del Parlamento e manterrà di certo la sua promessa. Inoltre gli onorevoli senatori sanno che vi è una Commissione d'inchiesta sulle Opere pie, la quale è al termine del suo lavoro, onde, come io diceva, in una prossima sessione quella legge potrà essere presentata al Parlamento.

Certamente la legge sulle Opere pie è una delle più importanti, ed il Senato sa che esse hanno un'ingente somma di redditi, la quale non dirò soltanto che potrà essere meglio amministrata, ma potrà venire indubbiamente in aiuto a molti bisogni sociali della civiltà odierna.

Sulla sicurezza pubblica l'onor. Zini sa che sono stati presentati tre progetti di legge: uno sulla pubblica sicurezza, l'altro sul corpo delle guardie di città, il terzo sull'ordinamento e sulle attribuzioni del personale di pubblica sicurezza.

Lo stesso potrei dire della sanità pubblica; anzi il Senato ha testè approvato il progetto di legge sulla tutela dell'igiene pubblica.

E qui mi permetterò di far osservare all'onorevole Zini che la legge presente sulla sanità pubblica non è sufficiente per tutelare la pubblica igiene.

Non è la prima volta che si è parlato e discusso dei difetti della attuale legge sulla sanità pubblica, specialmente perchè è priva di unità di direzione, di unità di concetto.

E in vero nella luttuosa epidemia del morbo asiatico che ci ha afflitti nei passati anni, abbiamo osservato quale fosse la deficienza della legge di sanità pubblica, per cui si sono viste disposizioni di autorità sia governative che locali in contraddizione fra loro; onde, invece di giovare, hanno finito per nuocere alla stessa pubblica salute per la quale erano date o invocate.

Ed il nuovo disegno di legge stato già approvato dal Senato e che pende davanti all'altro ramo del Parlamento, sanziona specialmente il concetto di unità di direzione nella sanità pubblica, oltre di altri miglioramenti in esso contenuti e che voi avete approvato.

L'onorevole senatore Zini percorrendo tutti gli altri rami della Amministrazione sottoposti al Ministero dell'interno, ha parlato delle carceri. La questione carceraria è tuttora viva.

Io ringrazio l'onor. Zini per quanto egli ha detto in favore della Direzione generale delle carceri e dello egregio funzionario che la dirige; e però mi permetto di osservare all'onorevole preopinante che la legge sulla riforma carceraria è necessaria specialmente dopo la approvazione del Codice penale.

Qualche cosa di grave evvi però nella riforma carceraria e riguarda la questione finanziaria; io non ho da dire al Senato, che tanto si occupa delle questioni finanziarie, quali ne siano le difficoltà e quanta sia la gravità di tali questioni.

Speriamo che il Governo ed il Parlamento sappiano trovar modo col quale venire gradatamente a completare questa riforma carceraria, che io sono il primo a riconoscere necessaria ed urgentissima.

L'onor. Zini ha anche parlato degli archivi. Io non ho che a richiamare alla mia memoria quanto l'onorevole ministro dell'interno ha promesso nell'altro ramo del Parlamento, quando si sollevò anche colà simile questione.

Certamente le condizioni degli archivi non sono le migliori, ed i preziosi manoscritti e documenti che comprendono gran parte della nostra storia e che trovansi negli archivi di Stato, corrono grave pericolo specialmente per la cattiva condizione in cui versa il personale ed in causa dei fabbricati. Onde è che tutto ciò deve richiamare l'attenzione del Governo non solo e del Parlamento, ma dirò di ogni cittadino italiano, affinchè non vadano perduti tanti preziosi documenti che sono tanta parte della nostra storia.

Quindi io posso assicurare l'onor. Zini che l'onor. ministro dell'interno, il quale ha promesso alla Camera elettiva la presentazione di un progetto di legge relativo agli archivi, non verrà meno a questa sua promessa.

L'onor. Zini parlando degli archivi ha accennato anche al bisogno di tener conto della parte storica e scientifica di essi.

Io non dirò che ora manchi assolutamente tale garanzia, perchè vi è il Consiglio superiore degli archivi; ma ad ogni modo io sono sicuro che di queste garanzie si terrà debito conto nel nuovo progetto di legge, e in ogni evento sarà questo uno dei punti sul quale mi permetterò d'intrattenere l'onor. ministro dell'interno.

L'onor. Zini è poi passato da questi servizi, che dirò generali, alla organizzazione interna

del Ministero. Egli ha fatto le lodi delle Direzioni generali. Io mi permetterò di osservare che in massima le Direzioni generali vanno esaminate non da un punto di vista astratto, ma da quello di ciascun Ministero in particolare.

Spesse volte avviene che in un Ministero una Direzione generale non va, mentre in un altro va benissimo.

Non scenderò ad un esame dettagliato per vedere in quali Ministeri le Direzioni generali possano essere necessarie e bene istituite e dove di esse non vi sia bisogno, poichè uscirei dal campo modesto che mi è prefisso, difendere cioè il presente bilancio: ad ogni modo mi compiaccio coll'onor. Zini che egli ha detto di accettare le Direzioni generali come sono ora state istituite nel Ministero dell'interno.

Alla sua volta egli ha fatto delle osservazioni sul Gabinetto; ed anche su questo osservo essere evidente la necessità di avere un Gabinetto speciale per gli affari riservati specialmente nel Ministero dell'interno, che non possono essere trattati altrimenti, e l'onor. Zini, che ha fatto tante volte parte dell'Amministrazione, sa che vi sono affari i quali non possono essere trattati dalle Divisioni e dalle Direzioni generali. Tutto sta, come suol dirsi, del *modus in rebus*.

Or bene, da quanto mi so, nel Ministero dell'interno si sono ridotti i Gabinetti, da due che erano prima, ad uno solo.

Prima ve ne erano due, uno pel ministro e l'altro per il segretario generale, mentre ora, come ho detto, il Gabinetto è uno solo; e anche quando l'onor. ministro dell'interno crederà di aver bisogno di un collaboratore come sottosegretario di Stato, ha già disposto che il Gabinetto sarà sempre unico.

Veda dunque l'onor. Zini che l'attuale ministro ha ridotto i Gabinetti ad uno ed ha fissato quali sono gli affari che dal Gabinetto vanno trattati; e se l'onor. senatore Zini volesse dare uno sguardo all'attuale organizzazione del Ministero dell'interno, troverebbe che gli affari che vanno al Gabinetto sono proprio quelli d'indole riservata e pei quali non si può farne a meno.

L'onor. senatore Zini dal Ministero è passato alle prefetture dicendo che egli amerebbe che in esse s'instituisse ciò che v'era dapprima,



cioè il segretario capo. Questo suo desiderio sarà ancora manifestato al signor ministro, se nonchè non parmi così necessario poichè sorveglianza la segreteria il consigliere delegato.

Il consigliere delegato può essere, è vero, come l'onorevole senatore diceva, traslocato; ma con ciò non mancherebbe la tradizione. Certo quando vi fosse un segretario capo stabile o locale la tradizione sarebbe più stabile; ma allora si entrerebbe in altro ordine di idee, cioè di stabilire che g'impiegati subalterni e di segreteria fossero locali: questione grave, senza dubbio, nella quale non credo di entrare.

L'onor. senatore Zini ha detto che vi sono troppe classi di consiglieri di prefettura e di consiglieri delegati e ne ha fatto la critica.

Io mi permetto di dire al Senato le ragioni storiche, dirò così, e finanziarie che hanno portato, più o meno, alla necessità di queste classi.

I consiglieri delegati sono di due classi, e perchè?

Io debbo dire proprio *mea culpa*.

Quando ebbi l'onore di essere segretario generale al Ministero dell'interno, sono stato proprio io che proposi al ministro del tempo, onorevole Nicotera, che riorganizzando il personale dei consiglieri delegati, avesse fatto di questi due classi. E ne dirò le ragioni.

Dai consiglieri delegati dovevansi scegliere generalmente i prefetti. Ecco il concetto del ministro.

Noi avevamo nell'Amministrazione dei consiglieri e sottoprefetti che avevano qualità di buoni amministratori, ma ve ne erano alcuni che non si credevano poter arrivare al massimo della loro posizione, a quella di prefetti.

Viceversa vi erano dei giovani consiglieri i quali, per gli studi compiuti (perchè nel personale dell'Amministrazione, come si sa, a grado a grado si è andati sempre migliorando) erano più adatti all'ufficio di prefetti di quelli che si trovavano più anziani di loro, e frattanto avevano uno stipendio minore.

E allora si disse di farne due classi, mettendo nella prima non solamente quei consiglieri e sottoprefetti, dirò giovani, che si trovavano in grado di entrarvi per parità di stipendio, ma ancora quelli che avevano la sola ragione di anzianità, pur non avendo punti di merito uguali agli altri. Si posero poi nella seconda classe quei consiglieri e sotto-

prefetti di merito, che percepivano minore stipendio.

Si fecero così due classi, ma fu posto un articolo in quello stesso decreto che le istituiva, col quale il ministro poteva scegliere i prefetti fra i consiglieri delegati, anche di seconda classe.

Ecco la ragione, direi storica, delle due classi di consiglieri, notando, come ho detto, che il ministro non fosse obbligato a scegliere i prefetti dai consiglieri delegati della prima classe, ma potesse sceglierli anche dalla seconda, ove per lo più erano tali consiglieri da poterne fare dei prefetti.

Poi, per queste ed altre ragioni, si fecero diverse classi dei semplici consiglieri e dei sottoprefetti, e mi spiego. Si cercò di unificare negli stipendi l'organico provinciale con l'organico centrale, perchè allora eranvi due organici diversi. Per cui avveniva che quando il ministro credeva nell'interesse del servizio di richiamare dalla provincia al Ministero un impiegato, o viceversa dal Ministero mandarlo in provincia, gli organici non essendo uguali, bisognava, nel traslocarlo, aumentargli lo stipendio.

Il segretario dell'Amministrazione provinciale, poniamo per esempio, aveva 3000, quello del Ministero aveva 3500.

Il vicesegretario 2500 e l'altro 3000. Onde quando il ministro voleva richiamare dall'Amministrazione provinciale un impiegato al Ministero, o viceversa dal Ministero inviarlo alla provincia, doveva assolutamente promuoverlo, perchè non vi era nella parità di gradi uguaglianza di stipendio.

Per togliere questo inconveniente si parificarono gli stipendi e per non accrescere la spesa si fu obbligati a fare molte classi. Queste sono le ragioni storiche e finanziarie. Comprendo però che forse ora queste classi sono troppe e che se si potessero diminuire si adirebbe ad uno dei desideri dell'onor. Zini, che io mi permetterò sottoporre all'onor. ministro. Dando queste spiegazioni all'onor. Zini sono del resto persuaso che egli già le conosceva, e spero vorrà trovarle soddisfacenti.

Finalmente l'onor. Zini ha parlato delle spese di rappresentanza dei prefetti, e desidererebbe che se ne chiedesse conto, se non m'inganno, agli stessi. Veramente io non crederei che asse-

gnate, per decreto reale, le indennità di residenza ai prefetti, si possa ai medesimi domandarne conto. La ragione di ciò sta nella natura delicata delle spese di rappresentanza, per cui non si può che affidarsi al criterio e alla coscienza dei prefetti. Non parmi possibile domandare ai prefetti cui sono assegnate le cinque, le dieci, le ventimila lire di rappresentanza, il conto di queste spese, e ciò come diceva per la natura delicata della spesa stessa. E se vi è stato un prefetto il quale, come ha accennato l'onor. Zini, faceva il conto delle sue indennità, delle sue spese di rappresentanza e del suo stipendio come unico movente de' suoi doveri, debbo ritenere che sia stata un'eccezione e che sia l'unico prefetto del Regno che l'abbia fatto.

Con queste osservazioni spero di aver soddisfatto l'onor. Zini, e ripeto che terrò conto delle sue considerazioni per sottoporle all'onorevole ministro dell'interno.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Dirò due sole parole per ringraziare l'onor. commissario regio della sua cortesia. Dissentiamo in qualche criterio, in qualche apprezzamento, e questo è ben naturale; ma ciò non vuol dire che io non apprezzi molto il modo cortese da lui usato nel rispondere.

Voleva solo rilevare di un punto su cui forse non mi sarò espresso abbastanza chiaro. Io non ho negata la virtuale efficacia delle riforme proposte o preconizzate. Ho detto che non mi era stata dimostrata l'insufficienza o la fallanza intrinseca di alcune leggi esistenti, che si vogliono riformare; perchè queste leggi già non furono rigorosamente eseguite. Anche a proposito della legge del 14 giugno 1874, l'onor. commissario regio ha detto che questa legge non aveva sortito tutto l'effetto sperato, perchè provincie e comuni avevano, non ostante, proseguito nell'eccedere delle spese; e ne tiene in colpa le deputazioni provinciali.

Lo credo, onor. signor commissario, e già lo dissi. Ma la colpa non fu della legge: fu perchè non venne fatta a rigore eseguire. Cioè qualche volta sì, e qualche volta no: ma troppe volte no! E potrei dimostrare che più delle Deputazioni provinciali, ebbero colpa i prefetti.

E questo è un argomento che io svolsi altre volte amplissimamente, per dimostrare che non sempre gli inconvenienti che si accusano è

giusto far risalire alla legge; e che però vi si possa provvedere riformandone il testo. Le più volte ciò dipende dal modo di esecuzione, o piuttosto di non esecuzione.

Ho voluto dare questo semplice schiarimento, perchè temeva di non essere stato bene inteso dall'onor. commissario.

Del resto ricordo, anzi avevo espressamente dichiarato, come io mi astenessi dallo svolgere i miei criteri sui vari servizi amministrativi, perchè per quasi tutti erano proposte o preconizzate leggi di riforma.

Una sola cosa mi permetterei ancora di aggiungere.

All'onor. commissario regio pare che non sarebbe conveniente che il Ministero domandasse conto ai prefetti delle somme loro accordate per indennità speciale di residenza o di rappresentanza.

Ma in primo luogo vi è modo e modo per domandare.

Certamente non a tutti si può fare questa domanda, nè si deve. Tra i prefetti sono persone rispettabilissime; e qui ne contiamo parecchi, egregi colleghi, i quali intendono perfettamente il decoro e le esigenze dell'alta carica. A questi certo nessuno penserebbe a domandar loro conto degli assegni di rappresentanza. Per altro il Ministero non può ignorare, e comunque gli sarà facile riscontrare come qua e là vi sia qualcuno che, per questo rispetto, non ne intende o non ne cura la dignità. Ed a questi l'ammoneimento non sarebbe superfluo.

In questo senso intendo il domandar conto: non certo nel riscontro delle spese a particolarità di lire, soldi e danari.

Ma poi citerò un esempio, il quale ha pure il suo valore.

Durante il Governo del primo regno d'Italia era assegnata una larga spesa di rappresentanza ai prefetti, ma erano loro imposte tassativamente certe spese di rappresentanza secondo i luoghi: e si può star sicuri che il Governo centrale ne richiedeva la scrupolosa osservanza.

Quindi l'osservazione mia e il suggerimento non rivengono a stranezza. Del resto io mi contenterei che dal Ministero fossero all'uopo richiamati alla dovuta discrezione quei tali prefetti, i quali non segnano forse tanto rara eccezione, come l'onor. commissario regio, con gentile pensiero, vuol credere. A questi giove-

rebbe significare che il posto di prefetto è dato non per lucrare, perchè nessun alto ufficio in Italia può dar proprio lucro, ma per rappresentare degnamente, plausibilmente l'alta autorità del Governo, con quel decoro che è desiderato nei nostri usi e costumi e che non è senza buono influsso per la educazione civile e politica del popolo.

Detto questo non ho altro ad aggiungere.

LACAVA, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *commissario regio*. Sulla prima parte di quanto ha detto l'onor. Zini, sono d'accordo con lui, che la legge del 1874 non è stata in tutto bene eseguita.

Su questa legge ho anch'io fatto un po' i miei studi, ed ho trovato che la cagione per la quale non è stata eseguita si deve all'autorità tutoria che doveva tenerne alta l'esecuzione, cioè alle Deputazioni provinciali.

Ora, le Deputazioni provinciali nell'applicazione della legge del 1874 sono state, non dirò molto benevole, ma larghissime nel cedere alle dimande dei comuni, onde è avvenuto che lo scopo della legge non fu raggiunto.

Speriamo che approdi a buon porto la riforma della legge comunale e provinciale, poichè con essa, anche questa parte delle attribuzioni della Deputazione provinciale è demandata a un'altra autorità, la quale auguriamoci faccia quella legge eseguire.

*Voci*. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri che chiedono di parlare, la discussione generale s'intende chiusa.

Quanto alla discussione dei capitoli, vista l'ora tarda, sarà rimandata alla tornata di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 2 pom. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto concernente l'attuazione della legge 31 maggio 1887, n. 4511, relativa ai danneggiati dal terremoto nella Liguria.

Alle ore 3 pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89 (*Seguito*):

Modificazioni alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale;

Modificazioni alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare;

Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento della regia marina militare. Istituzione di ufficiali del corpo reali equipaggi;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

La seduta è tolta (ore 6 pom.).